

UNA PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE¹

ART. 56, c. 2 *“Il numero dei deputati è di **cinquecentododici**, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero”.*

c. 4 Si modifica, di conseguenza, “seicentodiciotto” in “**cinquecento**”.

ART. 57 Aggiungere alla fine:

*“**Partecipano all’attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale e i Consigli delle province autonome della regione Trentino-Alto Adige eleggono un rappresentante tra i propri componenti.**”*

ART. 70 *“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. **Nelle materie a competenza esclusiva dello Stato e in quelle con conseguenze finanziarie, nel caso di modifica di un disegno di legge da parte del Senato, la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati. Nelle altre materie la decisione definitiva, in caso di modifiche della Camera, spetta al Senato della Repubblica.**”*

ART. 114, c. 1, 2 Sopprimere il riferimento alle Province.

c. 4 *“**Le grandi città, definite tali con legge dello Stato, possono articolarsi in Municipi e costituirsi, con la partecipazione di altri Comuni, in Città metropolitane.**”*

ART. 117, c. 1 *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.*

c. 2 *“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:*

*a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, **promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;***

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

*e) **politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;***

¹ In grassetto corsivo sono riportate le proposte di modifica al testo vigente della Costituzione.

f) *organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;*

g) *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;*

h) *ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;*

i) *cittadinanza, stato civile e anagrafi;*

l) *giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;*

m) *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;*

m-bis) norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentare;

n) *norme generali sull'istruzione;*

o) **previdenza sociale e sicurezza del lavoro;**

p) *legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, ordinamento della Capitale;*

q) *dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;*

r) *pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;*

s) *tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.*

s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza.

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.”

- c. 3 “Sono materie di legislazione concorrente **tutte quelle non indicate al comma precedente.** <E’ soppressa l’elencazione> Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”
- c. 4 Soppresso, riguardava la potestà legislativa esclusiva delle Regioni.
- c. 5 Soppresso, riguardava compiti delle Regioni in atti internazionali.
- c. 6 Nessuna modifica (eccetto l’eliminazione del riferimento alle Province), riguarda la potestà regolamentare.
- c. 7 “Le leggi **statali e regionali** rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”
- c. 8 Nessuna modifica, riguarda intese tra Regioni.

- c. 9 Soppresso, riguardava accordi delle Regioni con Stati; nulla impedisce che in alcune leggi statali indicanti principi generali venga inserita delega al riguardo per materie specifiche.

ART. 118, c. 1 *“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni e **alle Città metropolitane**, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; **lo Stato favorisce il decentramento amministrativo a livello provinciale.**”*

- c. 2 e 4 Sopprimere il riferimento alle Province.

ART. 119, c. 1, 2, 4, 5 e 6 Sopprimere il riferimento alle Province.

- c. 2 Sostituire le parole “riferibile al loro territorio” con “**e possono ricevere trasferimenti da parte dello Stato**”, sarà compito delle leggi ordinarie e non della Costituzione stabilire criteri di compartecipazione al gettito di specifici tributi erariali, inoltre non appare utile e prudente escludere la possibilità dell’utilizzo dello strumento dei trasferimenti statali per finanziare funzioni pubbliche svolte da Comuni, Città metropolitane e Regioni.

ART. 120, c. 1 Sopprimere il riferimento alle Province.

ART. 132, c. 2 Sopprimere i riferimenti alle Province.

ART. 138, c. 1 *“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza **dei due terzi** dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.”*

- c. 2 Nessuna modifica, riguarda il referendum sulle leggi costituzionali.
- c. 3 *“Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di **tre quarti** dei suoi componenti.”*